

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1985)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 4 aprile 1962 (V. Stampato n. 3542)

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 aprile 1962*

Norme sui sussidi dei lebbrosi e dei familiari a loro carico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli infermi affetti da lebbra, ricoverati nei luoghi di cura, e a quelli dimessi e tenuti in osservazione e ai loro familiari a carico è concesso un sussidio a titolo di soccorso giornaliero.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 5 e 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, salvo per quanto concerne i figli a carico, in favore dei quali il detto sussidio è corrisposto fino al compimento del 21° anno di età per i maschi e fino al compimento del 25° anno di età per le femmine.

Il sussidio in favore dei familiari a carico viene corrisposto fino a 18 mesi dopo la morte del lebbroso.

Il sussidio in favore dei figli a carico è corrisposto indipendentemente dai limiti di età nei casi di invalidità permanente accertata nei modi di legge.

Art. 2.

La misura del sussidio è stabilita in:

lire 400 giornaliero per i lebbrosi ricoverati;

lire 500 giornaliero per i lebbrosi assistiti a domicilio con familiari a carico;

lire 700 giornaliero per i lebbrosi assistiti a domicilio senza familiari a carico;

lire 350 giornaliero per ogni familiare a carico.

Art. 3.

Il sussidio è revocato qualora gli infermi dimettano volontariamente dal luogo di cura, ovvero ne siano allontanati per motivi disciplinari, ovvero rifiutino l'applicazione delle misure profilattiche nei confronti della prole.

Il sussidio può essere sospeso o ridotto, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora gli infermi, durante il periodo di ricovero, si rendano responsabili di gravi infrazioni disciplinari, ovvero, se tenuti in osservazione a domicilio, non si sottopongono regolarmente ai prescritti controlli clinici e batteriologici o rifiutino le cure domiciliari.

La riduzione del sussidio non può essere inferiore ad un terzo nè superiore a due terzi del suo ammontare.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi non si applicano ai congiunti dei lebbrosi.

Art. 4.

La concessione del sussidio è disposta con provvedimento del medico provinciale. La revoca, la sospensione e la riduzione del sussidio vengono disposte con provvedimento motivato dal medico provinciale, per ricoverati su proposta del direttore sanitario del luogo di cura, sentita, ove esista, la Commissione di almeno tre degenti, e per gli assistiti a domicilio su proposta dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Art. 5.

Per il pagamento a saldo dei sussidi giornalieri ai lebbrosi ed ai loro congiunti, maturati fino al 30 giugno 1961, in base alle norme della legge 13 marzo 1958, n. 257, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 30 milioni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dal 1° luglio 1961.

Art. 7.

Al maggior onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge e valutato per l'esercizio 1961-62 in lire 30 milioni sarà fatto fronte con una corrispondente riduzione del fondo globale iscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62 per fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di cui all'articolo 5 si farà fronte con la riduzione di lire 15 milioni dal capitolo 60 e di lire 15 milioni dal capitolo 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1961-62.

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.